

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1921

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO, DE PETRIS, MELE, CAPELLI,
GAGLIARDI, PELLEGATTA, BELLINI, CONFALONIERI e
MONGIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2007

Disposizioni per la crescita e la diffusione nelle istituzioni
scolastiche della cultura del rispetto dell’ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - Il futuro del nostro Paese dipende dalla capacità delle generazioni presenti e future di conservare e tutelare l'ambiente, mantenendo un'elevata qualità di aria, acqua e terreno, non solo per le ben note ripercussioni sugli ecosistemi stessi, ma anche per le implicazioni socioeconomiche, per i riflessi sul paesaggio, sui sistemi locali e sulle colture tradizionali.

Una maggiore comprensione dei diversi fattori che influenzano la qualità dell'ambiente, in particolare un'attenzione all'impatto delle persone sul territorio e le sue risorse, è un elemento cruciale per un diverso e più consapevole approccio al tema dell'uso che la specie umana fa della natura.

L'avvicinarsi delle numerose emergenze che i cambiamenti climatici portano con sé hanno prodotto una crescente attenzione dei *mass media* e dei cittadini alle questioni legate all'ambiente, determinando, forse per la prima volta, una percezione diffusa dei rischi cui è esposta la stessa sopravvivenza del pianeta.

Siamo ancora lontani, tuttavia, dalla realizzazione del vero salto culturale, sempre più urgente e necessario: la generalizzazione della consapevolezza che questi accadimenti dipendono anche dai comportamenti, individuali e collettivi, di ciascuno di noi.

Occorre, quindi, che il nostro Paese accompagni i processi avviati in tema di politiche ambientali con iniziative volte ad impegnare la società di «cultura ambientale». La scuola pubblica, per la peculiarità del processo educativo che vi si realizza, rappresenta un contesto dalle straordinarie potenzialità per il raggiungimento di questo obiettivo. E, d'altra parte, proprio i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che la frequentano sono gli esponenti delle genera-

zioni più a rischio di fronte all'evoluzione del nostro pianeta e, allo stesso tempo, le persone più in grado di acquisire nuovi modelli di comportamento e stili di vita rispettosi dell'ambiente.

Si tratta di investire oggi, in termini politici e culturali prima ancora che economici, perché ai cittadini adulti di domani, come indicato nella Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, sia assicurata la partecipazione ai processi decisionali sulle questioni ambientali.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire organicamente, attraverso un piano nazionale, affinché le scuole siano messe in grado di progettare iniziative didattiche, finanziate con fondi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'ambiente, volte a diffondere ed accrescere la cultura ambientale.

Non una nuova disciplina d'insegnamento, dunque, un ulteriore frammento di sapere da aggiungere ai molti, forse troppi, già presenti, ma lo sviluppo di iniziative ed attività «trasversali» capaci di coinvolgere, oltre ai gruppi di alunni direttamente interessati, la comunità nel suo insieme in tutti gli aspetti della vita scolastica (funzionamento degli apparati organizzativi, attività didattica, momenti ricreativi e di socialità, mensa, rapporti con il territorio, eccetera).

Rafforzare valori sociali, suscitare attenzione etica all'ambiente, incoraggiare le nuove generazioni ad un comportamento responsabile nei confronti della natura, fornire loro strumenti di analisi degli effetti del proprio modo di vivere mettendoli in grado di riconoscere l'interdipendenza e l'interazione tra le persone e l'ambiente in cui vivono: sono questi gli obiettivi che ci si propone

di raggiungere con l'introduzione nelle scuole dell'educazione ambientale.

Le numerose iniziative sviluppate autonomamente dalle stesse istituzioni scolastiche testimoniano che la scuola pubblica italiana già dispone di qualificate risorse profes-

sionali per poter assolvere questo compito. Si tratta, ora, di puntare ad una significativa estensione di queste positive esperienze, anche sostenendo gli insegnanti più sensibili e disponibili con specifiche attività di formazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente, con l'obiettivo di produrre modifiche nei comportamenti delle persone, con particolare riguardo ai giovani, tali da stimolare maggiore attenzione nell'uso delle risorse naturali ed accrescere la consapevolezza dell'impatto di ciascuna attività, individuale e collettiva, sull'ecosistema globale.

2. Le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado sono luoghi privilegiati per l'attuazione delle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Piano nazionale)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, definisce un piano nazionale d'intervento che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, incentivi l'adozione nei piani dell'offerta formativa di specifici progetti finalizzati ad approfondire le conoscenze e sviluppare comportamenti virtuosi nei seguenti campi:

- a) uso delle risorse idriche;
- b) raccolta differenziata e ciclo integrato dei rifiuti;
- c) ciclo di vita dei prodotti;
- d) efficienza energetica e contenimento dei consumi;
- e) trasporti e mobilità sostenibile;
- f) uso del suolo e difesa del territorio;
- g) tutela della biodiversità;

- h) tutela dell'ecosistema marino;
- i) qualità dell'aria ed inquinamento diffuso;
- l) effetti sull'ambiente e sull'uomo dell'uso di nuove tecnologie.

2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto con cadenza annuale, emana specifiche direttive con le quali sono individuate le linee guida per la predisposizione dei progetti. Sono comunque favorite modalità attuative che prevedano il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e la costruzione di relazioni con il territorio.

3. I progetti di cui al comma 2 sono deliberati dai competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche statali. Le relative attività possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, con gli enti gestori delle aree protette e con le società, i consorzi e gli enti, pubblici e privati, concessionari dei servizi energetici ed ambientali.

Art. 3.

(Formazione dei docenti)

1. Il Ministro della pubblica istruzione destina all'aggiornamento del personale docente e amministrativo tecnico ausiliario (ATA) delle scuole statali, riguardo alle tematiche di cui alla presente legge, una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di euro, a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto ai restanti 6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

